

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso, depositato, a mezzo pec, in data 2.01.2019 e trasmesso al CNF in data 11.01.2019, con cui l'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione n. 11/2018 del C.D.D. di Napoli, emessa in data 3.10.2018, depositata in data 3.12.2018 e notificata in data 6.12.2018, con cui è stata applicata nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 8.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Emmanuele Virgintino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

1. L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte a lui contestate nel seguente capo di incolpazione: *"a) perché, quale legale del Sig. [AAA], violando i generali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, il rapporto di fiducia, nonché il dovere di fedeltà, a fronte dell'assunzione, nel luglio 2007, di incarico di proporre concordato fallimentare al fine di evitare la vendita all'asta dell'immobile in proprietà del fallito [AAA], unico bene inventariato all'attivo del fallimento, pur avendo ricevuto un acconto di circa €.300,00 dal [AAA], e, nel dicembre 2007, l'importo di €.80.000,00 dalla [ALFA] srl, importo destinato funzionalmente al fabbisogno concordatario, solo in data 15.1.2009 e, dunque, a ridosso dell'asta fissata per il giorno 27.1.2009, presentava istanza di concordato fallimentare con richiesta di sospensione della vendita, istanza rigettata dal G.D. per mancata prestazione di garanzia e mancato versamento di cauzione, con conseguente aggiudicazione dell'immobile a terzi in sede di successiva vendita. In Napoli dal luglio 2007 al gennaio 2009;*

b) perché, quale legale della [ALFA] srl, violando i generali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, il rapporto di fiducia, nonché il dovere di fedeltà, distraeva in proprio favore, nel dicembre 2007, l'importo di €.80.000,00, ricevuto in parte, quale legale della società, a definizione di un recupero credito nei confronti della [BETA] srl, e funzionalmente destinato dal Sig. [BBB] al fabbisogno del concordato fallimentare del figlio [AAA], omettendone completamente la restituzione, nonostante le richieste in tal senso ricevute, sino alla fine del mese di gennaio 2009 e provvedendo, sino al marzo 2009, alla restituzione del solo importo di €.50.000,00 in favore del Sig. [AAA]. In Napoli dal dicembre 2007 fino alla data attuale;

c) perché quale legale del Sig. [AAA] e della [ALFA] srl, chiedeva, ottenendola anche mediante la condotta di cui al capo b) che precede, la corresponsione di compensi, per il complessivo importo di €.20.000,00 circa, sproporzionati rispetto all'attività professionale svolta e senza relazionare le singole voci di compensi e spese alle prestazioni professionali effettivamente rese, peraltro non documentate, subordinando la restituzione delle somme riscosse nell'interesse del cliente [ALFA] srl al riconoscimento di dette competenze, omettendo l'emissione dei relativi documenti fiscali, ed, in violazione del dovere di porre a disposizione dei clienti le somme riscosse per conto delle stesse, ha inteso imputare, della somma ancora nella sua disponibilità pari ad €.30.000,00, l'importo di €.20.000,00 a competenze per attività professionali non documentate, il tutto senza il consenso della parte assistita ed in assenza di richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente, anzi perdurando in tale comportamento anche successivamente a

formale richiesta di restituzione degli importi compensati. In Napoli dal gennaio 2009 sino alla data attuale”.

2. Il procedimento disciplinare traeva origine dalla comunicazione di data 31.5.2010, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli al COA di Napoli di aver richiesto il rinvio a giudizio dell'avv. [RICORRENTE], iscritto al predetto COA, per i reati di patrocinio infedele (art. 380 c.p.) e truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera (artt. 640 e 61, n.11 c.p.).

3 Il procedimento penale a carico dell'avv. [RICORRENTE] aveva impulso, in particolare, dalla denuncia – querela presentata nei suoi confronti dal sig. [AAA].

Nella denuncia, quest'ultimo riferiva, in particolare, che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società di cui era amministratore e legale rappresentante *pro tempore* (denominata “s.a.s. [AAA] di [AAA] & C.”), aveva incaricato l'avv. [RICORRENTE] di assisterlo nella relativa procedura concorsuale e di presentare, nel suo interesse, un'istanza di concordato fallimentare.

Dopo aver accettato l'incarico, l'avv. [RICORRENTE] gli aveva manifestato la necessità di costituire una provvista di denaro per la presentazione della domanda di concordato e, a fronte di tale richiesta, il sig. [AAA] gli aveva prospettato la possibilità di riscuotere alcuni crediti vantati dalla società amministrata dal padre [BBB] (denominata “[ALFA] S.r.l.”) nei confronti di un'altra società (denominata, invece, “[BETA] S.r.l.”).

Nel dicembre 2007, dopo che l'avv. [RICORRENTE] aveva effettivamente provveduto a riscuotere, in via stragiudiziale, tali crediti, ricevendo dalla società debitrice diversi assegni della complessiva somma di €.81.424,91, il sig. [AAA] gli aveva richiesto la consegna di detti titoli, al fine di monetizzarli e riconsegnare al difensore le somme che sarebbero servite a costituire la provvista per la presentazione della domanda di concordato.

A fronte di tale richiesta, però, il legale si era detto disponibile ad incassare personalmente gli assegni dallo stesso detenuti, promettendo al cliente che, successivamente all'incasso, avrebbe provveduto a consegnargli le relative somme.

Non avendo ricevuto il denaro, nel luglio 2008, il sig. [AAA] si era recato, pertanto, presso lo studio del difensore, apprendendo, in tale occasione, che quest'ultimo non aveva ancora presentato la domanda di concordato fallimentare oggetto del mandato ricevuto, e che, peraltro, non era più in possesso delle somme incassate per conto della società del sig. [BBB].

Nella medesima occasione, il legale si era impegnato a restituire tutte le somme trattenute a partire dal successivo mese di gennaio del 2009.

Così, il successivo 23.01.2009, l'avv. [RICORRENTE] aveva consegnato al sig. [AAA] la somma – parziale - di €.60.000,00, in diversi assegni, e nella stessa occasione, aveva

fatto sottoscrivere al cliente una dichiarazione, figurante come di provenienza del sig. [BBB], nella quale quest'ultimo autorizzava il figlio [AAA] a ricevere *“l'importo di €.60.000,00 relativo alla pratica [BETA] a Voi affidata”* e nella quale, al contempo, dichiarava *“di non avere altro a pretendere dall'Avv. [RICORRENTE] a qualsiasi titolo”*.

In seguito, il sig. [AAA], versando nell'impossibilità di incassare gli assegni ricevuti dal legale, glieli aveva restituiti, eccetto uno dell'importo di €.10.000,00, che era riuscito ad incassare.

Il denunciante riferiva dunque che, fino al marzo 2009, l'avv. [RICORRENTE] gli aveva restituito la somma – parziale - di €.40.000,00 e che lo stesso, in data 15.1.2009, aveva dato esecuzione al mandato difensivo ricevuto nel luglio 2007, provvedendo a depositare, nel suo interesse, l'istanza di concordato fallimentare, che era stata, però, dichiarata improcedibile dal G.D. del Tribunale di Napoli in quanto *“priva dell'indicazione di qualsivoglia garanzia offerta per il suo adempimento”* e perché *“nemmeno supportata da congrua cauzione”*.

3. Per i medesimi fatti per i quali la Procura aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'avv. [RICORRENTE], il COA di Napoli, con delibera dell'8.6.2010, apriva nei suoi confronti il procedimento disciplinare n. 57/2010, disponendone, in occasione dell'udienza del 12.10.2010, la sospensione in attesa della definizione del procedimento penale.

4. Nelle more della sospensione, il fascicolo disciplinare veniva trasmesso, per competenza, al C.D.D. di Napoli, ove, il successivo 6.04.2016, veniva designata la Sezione giudicante e nominato, quale Consigliere Istruttore, l'avv. Vincenza Fabrizio, la quale, in data 18.04.2016, comunicava all'incolpato l'avvio della fase istruttoria preliminare.

Quest'ultimo, con successiva pec del 17.05.2016, comunicava al C.D.D. e al Consigliere Istruttore che, in sede penale, era stato nel frattempo assolto da tutti i reati a lui ascritti, senza però allegare, a detta comunicazione, copia della sentenza di assoluzione.

Il Consigliere Istruttore provvedeva, dunque, ad estrarre copia di detto provvedimento (sentenza n. [OMISSIS]/2011 del Tribunale di Napoli, IV Sez. Penale, depositata il [OMISSIS].2011), apprendendo in tal modo che l'avv. [RICORRENTE] era stato assolto da tutte le accuse con formula *“per non aver commesso il fatto”* e che la sentenza di primo grado era stata impugnata, in appello, dalla Procura.

Ritenendo che la sentenza di assoluzione non escludesse la rilevanza deontologica delle condotte per le quali l'avv. [RICORRENTE] era stato rinviato a giudizio in sede penale, il Consigliere Istruttore provvedeva a formulare nei suoi confronti il capo d'incolpazione sopra riportato che, veniva approvato dalla Sezione giudicante nel corso della seduta del 5.04.2017 e, nella medesima occasione, veniva disposto il rinvio a giudizio dell'incolpato

per l'udienza dibattimentale del 14.6.2017, che, a seguito di vari rinvii, si teneva in data 3.10.2018.

Al termine del dibattimento, il C.D.D, esclusa la sussistenza dell'illecito di cui al capo a), per difetto del necessario elemento psicologico, e ritenuta, invece, la sussistenza degli ulteriori addebiti contestati ai capi b) e c) dell'imputazione, applicava nei confronti dell'incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per complessivi mesi 8, di cui mesi 6 per la violazione descritta al capo b) e mesi 2 per l'illecito contestato al capo c).

Tale decisione veniva depositata in data 3.12.2018 e notificata all'incolpato il successivo 6.12.2018.

5. Avverso la stessa, come rilevato in epigrafe, l'incolpato, rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] del foro di Napoli, ha presentato impugnazione dinanzi il CNF.

Con il ricorso, in particolare, sono stati articolati i seguenti motivi.

Con primo motivo di ricorso, si chiede di dichiararsi la nullità della decisione disciplinare per omessa indicazione in sentenza del capo di incolpazione e degli specifici fatti illeciti dei quali è stato ritenuto responsabile.

Secondo il difensore dell'incolpato, in particolare, dalla decisione impugnata non si riuscirebbero a comprendere *“i fatti, il ragionamento logico, il collegamento tra il fatto ontologico ascritto all'incolpato e le ragioni che hanno portato ad irrogare la sanzione”* e, per tali motivi, la stessa sarebbe nulla *“perché carente di requisiti essenziali”*.

Con secondo motivo di ricorso, si chiede di dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Sostiene il ricorrente in particolare che, dalla data di commissione dei fatti oggetto dell'imputazione disciplinare, individuata nel dicembre 2007, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare sarebbe ormai decorso in quanto il primo atto interruttivo (e cioè, *“l'atto di avviso da parte del C.D.D.”*) sarebbe stato posto in essere soltanto a distanza di 10 anni, e cioè in data 5.4.2017.

Sostiene altresì il ricorrente come, ai fini del decorso del termine prescrizionale, non si debba tenere conto, invece, del periodo in cui il procedimento disciplinare è rimasto sospeso per pregiudizialità penale, in quanto l'art. 54 l. 247/2012 limita la durata della sospensione a complessivi due anni.

Con terzo motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe omissa ogni valutazione in merito alle difese articolate dall'avv. [RICORRENTE] nel corso del procedimento disciplinare con conseguenza *“violazione del contraddittorio”*, indi dedurre l'insussistenza degli illeciti disciplinari ascrittigli.

Il ricorrente, in particolare, richiama integralmente il contenuto della memoria difensiva trasmessa dall'incolpato al Consigliere Istruttore in data 12.12.2016, nella quale era stata contestata la ricostruzione dei fatti così come effettuata dal denunciante sig. [AAA], rilevando: i) che, in data 19.12.2007, l'incolpato aveva ricevuto dal sig. [BBB] la complessiva somma di €80.000,00 quale provvista necessaria per la presentazione della domanda di concordato fallimentare nell'interesse del figlio [AAA]; ii) che, il successivo 11.11.2008, il sig. [BBB] aveva richiesto la restituzione di tali somme, entro la fine del successivo gennaio 2009, al netto delle competenze professionali nel frattempo maturate dall'avv. [RICORRENTE]; iii) che, a fronte di tali accordi, il successivo 23.01.2009, l'avv. [RICORRENTE] aveva provveduto a consegnare al sig. [AAA], per conto del padre, diversi assegni dell'importo di €60.000,00, trattenendo invece l'importo di €20.000,00, a titolo di compensi, come concordato con il cliente; iv) che, in seguito, il sig. [AAA] gli aveva restituito tali assegni, manifestando di versare nell'impossibilità di incassarli e che, in seguito, l'avv. [RICORRENTE] aveva provveduto a restituirgli la somma complessiva di €50.000,00.

Secondo il ricorrente, tale ricostruzione della vicenda denoterebbe, da un lato, *“la correttezza professionale osservata dall'avv. [RICORRENTE] nell'espletamento del suo mandato professionale, allorché decise, a distanza di circa un anno dalla corresponsione dell'importo da parte di [ALFA], di regolare i tempi e le modalità di restituzione del danaro che gli era stato consegnato”* e, dall'altro lato, l'insussistenza di una reale volontà appropriativa, in capo all'avv. [RICORRENTE], delle somme dallo stesso detenute in ragione del mandato difensivo, atteso che quest'ultimo aveva provveduto *“immediatamente”* a restituirle ai clienti non appena gli stessi ne avevano fatto richiesta.

Per tali motivi, si chiede di mandare assolto l'incolpato dall'illecito deontologico contestato al capo b) dell'incolpazione.

Sempre con il terzo motivo di ricorso, si censura la decisione del C.D.D. di ritenere provato l'illecito contestato al capo c) dell'incolpazione.

Sostiene, in particolare, il ricorrente come la quantificazione dell'onorario fosse stata il frutto di un accordo fra le parti, in funzione dell'attività difensiva complessivamente svolta dall'incolpato, e si eccepisce, altresì, come quest'ultimo, ad ogni modo, avrebbe avuto diritto a trattenere parte della provvista detenuta a titolo di compenso, in conformità con l'art. 31 C.D.F., comma 3.

Con quarto ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sanzione così come determinata dal C.D.D., rilevando come, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'ipotesi attenuata di cui all'art. 22 C.D.F., tenuto conto del fatto che l'incolpato, da un lato, aveva provveduto a dare immediato seguito alla richiesta di

restituzione del cliente e, dall'altro lato, aveva trattenuto parte della provvista detenuta a titolo di compenso, con il consenso del cliente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la decisione sul ricorso proposto nell'interesse dell'avv. [RICORRENTE], occorre esaminare, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione articolata con il secondo motivo di gravame.

Anche tale richiesta non può trovare accoglimento.

L'illecito contestato al capo b) dell'imputazione ha ad oggetto, in particolare, la mancata restituzione, ad opera dell'incolpato, di parte delle somme dallo stesso detenute per lo svolgimento del mandato ricevuto, e cioè per la presentazione, nell'interesse del sig. [AAA], della domanda di concordato fallimentare.

Detta fattispecie (mancata restituzione di somme ricevute dal professionista in ragione del mandato) integra, per costante orientamento del CNF, un illecito deontologico di carattere permanente, giacché *“susceptibile di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa”* (v. ex multis Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 novembre 2021).

Sulla scorta dell'affermata natura “permanente” dell'illecito in esame, è stato altresì chiarito in precedenti pronunce (v., ex multis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 dell'11 giugno 2020), come il relativo termine prescrizione dell'azione disciplinare inizi a decorrere soltanto dal momento in cui la condotta lesiva può dirsi, effettivamente, cessata e, pertanto, dal momento in cui il professionista abbia provveduto alla restituzione, in favore del cliente, di tutte le somme dallo stesso detenute.

Ed invero, nel caso che ci occupa, vi è prova che l'incolpato non abbia mai provveduto all'integrale restituzione, in favore dei sig.ri [AAA] ed [BBB], delle somme ricevute da questi ultimi in ragione del mandato difensivo.

Anticipando quanto si dirà nel prosieguo, si rileva, infatti, come, in occasione dell'incontro tenutosi in data 14.11.2016 tra il Consigliere Istruttore designato e l'incolpato, quest'ultimo abbia ammesso di dover ancora restituire ai sig.ri [AAA] la somma di €.10.000,00, dichiarando espressamente quanto segue: *“Allo stato, ad eccezione dell'onorario che avevamo concordato nel mese di novembre 2008 con i Sigg.ri [BBB] e [AAA], dell'ammontare di €20.000,00, devo restituire alla [ALFA] srl la somma di €10.000,00”*.

Tale circostanza, in seguito, non è stata rettificata né dallo stesso incolpato dinanzi la Sezione giudicante del C.D.D. di Napoli (quando, cioè, è stato sentito in sede dibattimentale), né dal suo difensore nel ricorso presentato dinanzi il CNF.

Non essendo mai intervenuta l'integrale restituzione delle somme detenute dall'incolpato in ragione del mandato difensivo, ne discende: i) che la condotta descritta al capo b) dell'incolpazione non può dirsi allo stato ancora cessata; ii) che, pertanto, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, il relativo termine prescrizione non è mai cominciato a decorrere.

Per tali motivi, l'illecito deontologico in esame non può considerarsi prescritto.

A medesima conclusione si giunge, invero, anche con riferimento ad uno dei due illeciti descritti nel capo c) dell'incolpazione e, specificamente, a quello avente ad oggetto la mancata fatturazione, da parte dell'incolpato, del compenso ricevuto dai sig.ri [AAA] in ragione dell'attività difensiva espletata nel loro interesse.

Secondo il consolidato principio del CNF, infatti, anche detta fattispecie (omessa fatturazione dei compensi) integra un illecito deontologico di carattere permanente per il quale *“la decorrenza del termine prescrizione ha inizio soltanto dalla data di cessazione della condotta medesima”* (v., *ex multis*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2005, n. 124).

Ebbene, dagli atti del fascicolo disciplinare si evince come l'incolpato non abbia mai provato di aver provveduto alla fatturazione del compenso percepito dai sig.ri [AAA].

Né detta deduzione è stata formulata con il ricorso presentato dinanzi il CNF.

Anche in tal caso, pertanto, deve ritenersi che la condotta illecita non sia mai, di fatto, cessata, con la conseguenza che il relativo termine prescrizione non è mai cominciato a decorrere.

Anche tale illecito non può, per tali motivi, considerarsi prescritto.

Residua, infine, l'ulteriore illecito deontologico contestato all'incolpato al capo “c” dell'incolpazione, avente ad oggetto, cioè, l'avvenuta percezione di compensi sproporzionati rispetto all'attività difensiva effettivamente espletata.

Detta fattispecie, invero, secondo il costante orientamento del CNF, costituisce un illecito disciplinare *“di carattere istantaneo”* per il quale il *dies a quo* del termine prescrizione dell'azione disciplinare va individuato *“nel momento dell'avvenuto pagamento dei compensi spropositati”* (v., *ex multis*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021).

Nel caso di specie, pertanto, il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'illecito in esame va individuato alla data del 23.01.2009, quando cioè l'avv. [RICORRENTE] tratteneva, dalle somme detenute per la presentazione dell'istanza di concordato fallimentare nell'interesse del sig. [AAA], l'importo di €.20.000,00, a titolo di compensi professionali.

Individuato il *dies a quo* del termine prescrizione, è necessario stabilire, invece, quale sia il regime di prescrizione applicabile nel caso di specie, distinguendosi, in particolare, tra

quello attualmente in vigore, previsto dall'art. 56 l. 247/2012 (secondo cui "L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto) e quello, in vigore al momento del fatto, previsto dall'art. 51 RDL n. 1578/1933 (secondo cui "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni).

Sul punto, va richiamato il consolidato principio del CNF secondo cui *"In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria. Il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è, pertanto, (e resta) la commissione del fatto ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione"* (v. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021).

In applicazione di detti principi – cui si intende dare seguito -, nel caso di specie dovrà, pertanto, trovare applicazione, *ratione temporis*, il regime di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 51 RDL n. 1578/1933, in quanto in vigore al tempo della consumazione della condotta contestata all'incolpato (23.01.2009).

Ciò posto, occorre, adesso, verificare se, a partire da detto *dies a quo* siano intervenuti eventuali atti sospensivi e/o interruttivi del termine prescrizionale, che ne abbiano impedito il decorso.

Ebbene, in conformità con il consolidato principio CNF secondo cui *"La prescrizione dell'azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell'azione disciplinare e quindi dall'atto di apertura del procedimento, nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell'azione) e comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell'avvocato sottoposto al procedimento)"* (v. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 novembre 2021), si rileva come il termine di prescrizione quinquennale in esame sia stato interrotto per la prima volta – cominciando a decorrere *ex novo* -, dopo un anno e mezzo e cioè nel

momento in cui il COA di Napoli disponeva l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpato (8.6.2010).

In seguito, dopo appena quattro mesi (12.10.2010), il COA disponeva, invece, la sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione del procedimento penale instaurato nei confronti dell'incolpato.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi che la sospensione per pregiudizialità penale, disposta dal COA in conformità con la disciplina al tempo applicabile, contenuta, cioè, nell'art. 295 c.p.c., abbia determinato la sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

Sotto la vigenza dell'art. 295 c.p.c., infatti, la giurisprudenza domestica ha chiarito che *"Nel caso di fatti costituenti anche reato (art. 44 L.P) per i quali sia stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare ed il relativo termine quinquennale di prescrizione sono necessariamente sospesi ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del processo penale con sentenza penale irrevocabile"* (v. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 162).

Né, come dedotto da parte ricorrente, potrebbe trovare applicazione la nuova disciplina della sospensione prevista dall'art. 54 l. 247/2012 (secondo cui *"la durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni"* ed entrava in vigore dal 2.02.2013), in ragione dell'applicabilità nella fase amministrativa del procedimento disciplinare (qual è quella che si svolge dinanzi il COA o il CDD), del noto principio *"tempus regit actum"* secondo cui i relativi atti procedurali sono regolamentati esclusivamente dalle disposizioni in vigore al tempo in cui gli stessi vengono posti in essere.

Da tali principi, ne discende che, durante la sospensione del procedimento disciplinare, anche il termine di prescrizione quinquennale (del quale erano maturati, come detto, fino a quel momento, soltanto 4 mesi) è rimasto sospeso, ricominciando a decorrere soltanto nel momento in cui, una volta avvenuta la trasmissione del fascicolo disciplinare al C.D.D. di Napoli, il Consigliere Istruttore avviava la fase istruttoria preliminare, dandone comunicazione all'incolpato (18.04.2016).

Ebbene, in seguito, a distanza di un anno e, specificamente, in data 10.04.2017, il termine di prescrizione è stato interrotto, cominciando a decorrere *ex novo*, con la notifica al difensore dell'incolpato del decreto di citazione per il dibattimento, per poi essere nuovamente interrotto, a distanza di un anno e mezzo, con la notifica della decisione del C.D.D (6.12.2018).

Si rileva pertanto come, tra i diversi atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione non sia mai decorso, mentre lo stesso, con l'instaurazione della fase

giurisdizionale dinanzi il CNF, ha subito l'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2, e 2943 c.c., che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza - in conformità con il consolidato principio del CNF secondo cui: *“L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 22 novembre 2021).

Per i predetti motivi, tutti gli illeciti contestati all'incolpato non risultano ancora prescritti.

Il motivo di ricorso in esame è, pertanto, da rigettare.

Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità della decisione impugnata per omessa indicazione in sentenza del capo di incolpazione e degli specifici fatti illeciti dei quali è stato ritenuto responsabile.

Secondo il difensore dell'incolpato, in particolare, dalla decisione impugnata non si riuscirebbero a comprendere *“i fatti, il ragionamento logico, il collegamento tra il fatto ontologico ascritto all'incolpato e le ragioni che hanno portato ad irrogare la sanzione”* e, per tali motivi, la stessa sarebbe nulla *“perché carente di requisiti essenziali”*. Il motivo, dunque, denuncia vizio di motivazione del provvedimento e, come tale, non può trovare accoglimento.

Dall'esame della decisione impugnata, infatti, si evincono con chiarezza i fatti e le motivazioni posti dal C.D.D. alla base della stessa.

Esaminate le questioni di carattere preliminare, è possibile procedere, ora, alla valutazione delle doglianze articolate dal ricorrente in ordine alla decisione del C.D.D. di ritenere provati gli illeciti deontologici contestati all'avv. [RICORRENTE] ai capi b) e c) dell'incolpazione.

Ebbene, con riferimento all'illecito di cui al capo b) dell'incolpazione – avente ad oggetto, come detto, la mancata restituzione, ad opera dell'incolpato, di parte delle somme dallo

stesso detenute per la presentazione, nell'interesse del sig. [AAA], della domanda di concordato fallimentare -, si è già rilevato come sia presente agli atti del fascicolo disciplinare la prova della mancata restituzione, da parte dell'incolpato, della somma di €.10.000,00 in favore dei sig.ri [AAA] e [BBB].

Come detto, infatti, nell'incontro tenutosi in data 12.12.2016, presso il C.D.D. di Napoli, con il Consigliere Istruttore designato, l'incolpato ammetteva espressamente di dover *“restituire alla [ALFA] srl la somma di €.10.000,00 in quanto su di essa vanta pretesa il sig. [AAA] quale persona fisica nell'ambito del giudizio penale pendente nei miei confronti ancora non conclusosi in appello”*.

Né, a scriminare tale condotta illecita, rilevano le giustificazioni addotte dall'incolpato, in quanto la concomitante pendenza del procedimento penale non lo esimeva affatto dalla possibilità di riconsegnare ai clienti la somma di denaro di loro spettanza.

Peraltro, la dichiarazione confessoria del 12.12.2016 non è stata, in seguito, rettificata dallo stesso incolpato in occasione dell'udienza dibattimentale del 3.10.2018, quando cioè veniva ascoltato dalla Sezione giudicante del C.D.D. e neppure nel ricorso presentato al CNF.

Deve pertanto ritenersi provato che l'incolpato abbia posto in essere una condotta deontologicamente rilevante, atteso che lo stesso era senza dubbio obbligato a restituire, senza ritardo, ai clienti, le somme ricevute dagli stessi in ragione del mandato, in conformità con i doveri di correttezza e probità cui ciascun professionista è tenuto (così come già ritenuto, peraltro, in precedenti pronunce della giurisprudenza domestica: v., *ex multis*, sentenza CNF dell'11 aprile 2003, n. 65, con cui, dopo aver affermato il seguente principio *“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattienga per sé le somme avute in ragione e per l'espletamento del mandato stesso”*, si è deciso di confermare la sanzione della sospensione per un anno comminata all'incolpato dal COA di Genova).

Per i predetti motivi, si conferma la decisione assunta dal C.D.D. di Napoli di ritenere provata la sussistenza dell'illecito di cui al capo b) dell'incolpazione.

E parimenti da confermare è la sussistenza degli illeciti descritti nel capo c) dell'incolpazione, sebbene con le dovute precisazioni.

Diversamente da quanto ritenuto dal C.D.D. di Napoli, agli atti del procedimento disciplinare vi è prova, invero, della circostanza che i sig.ri [AAA] e l'incolpato abbiano concordato la possibilità che il secondo trattenesse, dalle somme ricevute in ragione del mandato, la somma di €.20.000,00 a titolo di competenze professionali per l'attività svolta nel loro interesse.

Come rilevato dal ricorrente, infatti, è presente agli atti del procedimento una dichiarazione datata 23.01.2009 con la quale il sig. [BBB], da un lato, autorizzava l'avv. [RICORRENTE] *“a consegnare l'importo di €60.000,00”* al figlio, [AAA], e, dall'altro lato, dichiarava *“di non avere altro a pretendere dall'Avv. [RICORRENTE] a qualsiasi titolo e rilascio ampia liberatoria”* (doc. allegato sub. 6 alla querela presentata dal sig. [AAA])

Ciononostante, si ritiene che, a prescindere dall'accordo intervenuto con i sig.ri [AAA], la determinazione in tal misura del compenso professionale debba ritenersi sproporzionata rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dall'avv. [RICORRENTE].

Dagli atti del procedimento disciplinare si evince infatti come quest'ultimo, da un lato, abbia provveduto a recuperare, in via stragiudiziale, dei crediti vantati dalla società amministrata dal sig. [BBB], per la complessiva somma di €81.424,91, e, dall'altro lato, abbia provveduto a depositare, nell'interesse del sig. [AAA], un'istanza di concordato fallimentare non sorretta da alcuna garanzia e, pertanto, destinata *ab origine* ad essere dichiarata improcedibile dal Giudice Delegato (come, d'altronde, avvenuto, proprio perché *“priva dell'indicazione di qualsivoglia garanzia offerta per il suo adempimento”*).

Né, per dimostrare l'adeguatezza del compenso così come concordato dalle parti, può farsi riferimento, come sostenuto dal ricorrente, all'attività svolta dall'incolpato *“nell'ambito di altre vicende giudiziarie”*, giacché l'esistenza di detta ulteriore attività difensiva non è stata in alcun modo documentata.

Deve pertanto ritenersi provato che l'incolpato abbia posto in essere una condotta deontologicamente rilevante giacché, come già ritenuto dal CNF in precedenti pronunce, *“L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto”*, con l'ulteriore precisazione che *“Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati prescinde dal fatto che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019).

Infine, deve ritenersi altresì provato l'ulteriore illecito deontologico contestato al capo c) dell'incolpazione, avente cioè ad oggetto la mancata fatturazione del compenso ricevuto dai clienti in ragione dell'attività difensiva espletata nel loro interesse.

Come già innanzi rilevato, infatti, dagli atti del fascicolo disciplinare si evince come l'incolpato non abbia mai fornito prova di aver provveduto alla fatturazione del compenso percepito dai sig.ri [AAA], né detta deduzione è stata formulata dal suo difensore con il ricorso presentato dinanzi il CNF.

Per tutti i predetti motivi, va confermata la decisione assunta dal C.D.D. di Napoli di ritenere provata la sussistenza dell'illecito di cui al capo c) dell'incolpazione, salvo che per la

condotta relativa alla percezione, da parte dell'incolpato, del compenso professionale in assenza di un accordo con i clienti sulla sua determinazione.

Passando all'esame delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, va esclusa la possibilità di applicare, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 22, comma 3, C.d.f., così come invocata dal difensore dell'incolpato con il quarto ed ultimo motivo di ricorso.

Le condotte consumate dall'incolpato (nella specie: omessa restituzione di somme ricevute in ragione del mandato difensivo; percezione di compensi sproporzionati all'attività difensiva espletata; omessa fatturazione dei compensi percepiti) integrano, invero, una plurima violazione dei canoni deontologici, escludendo per l'effetto la possibilità di considerare che detta vicenda, complessivamente considerata, possa essere ricondotta "*nei casi meno gravi*" previsti dalla norma richiamata.

Nondimeno, a fronte del consolidato principio del CNF secondo cui "*La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, ovvero all'intervenuto risarcimento del danno*" (v., ex multis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 5 novembre 2021), si ritiene che la sanzione disciplinare irrogata dal C.D.D. di Napoli debba essere rideterminata, *in melius*, in quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6.

All'uopo rileva, in particolare, l'avvenuta restituzione, da parte dell'incolpato, della quasi totalità delle somme dallo stesso detenute in ragione del mandato difensivo.

In tali termini va pertanto riformata la decisione impugnata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione irrogata nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] in quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2022;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 maggio 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria